

Mascherina filtrante prodotta ai fini di cui l'articolo 16, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ed in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero Salute 003572-P-18/03/2020.

AD USO ESCLUSIVO DELLA COLLETTIVITÀ

Non adatta per uso sanitario.

Non costituisce Dispositivo Medico e/o Dispositivo di Protezione Individuale.

Uso singolo.

Prodotto e distribuito da: **PUNTOART srl**
Via del progresso, 109 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)
Tel. +39 0541 81 81 93 - www.puntoartdetails.com
mascherine@ricampipuntoart.it



Iniziativa di riconversione industriale

FABBRICATO IN ITALIA DA FILIERA ITALIANA

Partiamo dal lavoro italiano per rimettere in moto l'economia



Mascherina di tipo chirurgico costituita dalla sovrapposizione di 3 strati di TNT tessuto non tessuto SPUNBOND gr.30/m2 per singolo strato, certificato 100 OEKO-TEX con Certificato N° 0905521.0 per la produzione di TNT utilizzabile in CLASSE II Articoli utilizzati a contatto con la pelle.



Tali dispositivi possono essere utilizzati nelle aziende, purchè siano garantiti il distanziamento sociale e le altre norme introdotte per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Non possono sostituire specifici dispositivi di sicurezza peraltro prescritti e indicati nei documenti di valutazione dei rischi.

Offerta:

ordine minimo: cartoni da 200 pz in buste da 10 pz ciascuno

prezzo:

<1000: € 1,20+iva

>1000: € 1,10+iva

>2000: € 1,00+iva

>5000: € 0,90+iva

Consegna:3 gg lavorativi

Prodotto : totalmente made in italy

Tel 0541818193

Cell.3488585857

Mascherine Filtranti prive del marchio CE prodotte secondo l'art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Le Mascherine Filtranti per la collettività prive del marchio CE sono disciplinate dall'art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la loro produzione è prevista fino al termine dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Le Mascherine Filtranti per uso collettivo sono descritte nella pagina del **Ministero della Salute**:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalminist_ero&id=4361

Stralcio della pagina web del Ministero della Salute:

“Altri tipi di mascherine

Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate, non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale; può essere prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, sotto la responsabilità del produttore che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.). Per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'INAIL.

*Le mascherine in questione **non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale. Chi la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare l'emergenza Covid-19.***

Il Ministero della Salute ha emanato, inoltre, la Circolare del 18.03.2020 che prevede quanto segue:

Art. 16 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

Il successivo comma 2 stabilisce che *“Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio”.*

La disposizione in parola consente a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19, di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI.

Resta inteso che tali mascherine non possono essere utilizzate durante il servizio dagli operatori sanitari né **dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza.**

Sempre in relazione a detta fattispecie, si rammenta l'assoluta necessità che i produttori delle mascherine da ultimo citate garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d'uso prevista dai produttori.

A tali prodotti non si applicano le procedure valutative di cui all'art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.